



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 47/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta da seguenti Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa Polito	Presidente
Dott.	Luigi Gili	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALÌ	Consigliere - relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra Cucuzza	Referendario

Nell'adunanza in Camera di Consiglio del 27 Aprile 2017

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Belgirate (VB)** formulata con nota del 23 marzo 2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 28 marzo 2017, prot. 5114 recante un quesito ai sensi dell'art. 7 comma 8 l. n. 131/2003;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Belgirate (VB), con nota del 23 marzo 2017, chiede, all'adita Sezione, l'espressione di un parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare, il richiedente fa presente:

"-In data 16.12.16 l'Amministrazione riceve Raccomandata A.R. in copia al Responsabile del Procedimento *un* sollecito di pagamento da parte dello Studio Ripamonti di Omegna per prestazioni professionali eseguite a carico del Comune di Belgirate.

-La Delibera di Giunta Comunale di affidamento all'incarico è la nr 150/1997, dal cui testo risulta che il pagamento di detto incarico è garantito da polizza fidejussoria a favore del Comune da parte della Società Emmeundici srl e che (punto 5) al pagamento degli oneri spettanti si provvederà mediante le partite di giro del Bilancio in corso.

-Dal 1997 non troviamo traccia di pagamento relativo alla DGC di incarico né di rinnovi della fidejussione.

-Con DGC nr 100/2015, la precedente Amministrazione delibera di incaricare il Responsabile di Servizio competente per la liquidazione (acconto) delle competenze

tecniche per un totale di 25.376,00 dando atto che il rimborso sarà introitato alla risorsa n 706 Tit. 6 RP 2007 del Bilancio 2015.

-A oggi non vi è traccia di rientro/rimborso di detto importo.

-Rilevando incongruenze e, soprattutto, l'impossibilità di applicare detto importo a una partita di giro sui Bilancio, mancando la copertura fidejussoria del 1997, invio richiesta di chiarimento tramite lettera recapitata dalla ns Polizia Municipale il 18.1.17 ai Responsabili di Settore Tecnico, Finanziario e al Segretario Comunale.

-A detta richiesta, malgrado numerosi solleciti verbali, non ho avuto ancora alcun riscontro ufficiale.

-Nell'ultimo Consiglio Comunale del 03/03/17, su Interpellanza del Consigliere di Maggioranza ho informato il Consiglio della situazione di cui sopra per cui a oggi il pagamento dell'Incarico -ad anticipo o a saldo -, che doveva rappresentare una partita di giro, non avendo più copertura garantita, deve essere ascritta a debito fuori bilancio”.

Per tutto quanto sopra esposto, la scrivente Amministrazione si sente in obbligo, nel rispetto dei cittadini che rappresenta, di richiederVi una valutazione sulla correttezza e legalità di quanto emerso nonché indicazioni su come procedere sia per l'acconto già effettuato sia per il saldo richiesto dal professionista.

AMMISSIBILITA'

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Per quanto concerne l'ammissibilità soggettiva, il quesito in esame proveniente dal Comune di Belgirate (VB) risulta sottoscritto dal Sindaco dell'Ente ed è pervenuto per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile.

Sotto il profilo in esame, dal punto di vista oggettivo, non ricorrono, in relazione ad alcuno dei quesiti formulati, i presupposti di ammissibilità. I quesiti, infatti non riguardano in modo specifico la contabilità pubblica, ma specificamente una espressione, da parte di questa Corte, su una possibile "valutazione sulla correttezza e legalità di quanto emerso nonché di indicazioni su come procedere sia per l'acconto già effettuato sia per il saldo richiesto dal professionista".

Con riferimento alla verifica dell'ammissibilità oggettiva dei quesiti, occorre inoltre rilevare che la disposizione, contenuta nell'articolo 7 comma 8, della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo. In particolare il comma 8 del citato articolo attribuisce agli enti la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

In quest'ottica, appare chiaro che le attribuzioni consultive "in materia di contabilità pubblica" delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti si innestano nell'ambito delle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione.

Quanto alla natura dei quesiti che possono essere formulati alle Sezioni regionali della Corte, il citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 delimita l'oggetto in relazione a questioni attinenti la materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie negli atti citati sopra, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile,

la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

La stessa Sezione delle Autonomie ha inoltre ritenuto che: "se è vero, infatti, che a ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese e alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase "discendente" distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico".

Proprio in questo contesto le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

In conclusione si ribadisce che il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta

attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge.

Per le suddette ragioni la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile in quanto non concerne l'interpretazione di norme e la soluzione di questioni di interesse generale; bensì involge specifiche fattispecie gestionali, che rientrano nell'esercizio esclusivo della potestà discrezionale dell'amministrazione, non consentendone la sussumibilità all'interno di categorie di portata ed interesse generale.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune Belgirate (VB) ed al Consiglio delle autonomie locali del Piemonte.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 27 Aprile 2017

Il Consigliere Relatore

F.to Dott. Mario ALI

Il Presidente f.f

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **28/04/2017**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola

